

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA**

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e altre entrate patrimoniali.
2. Il Comune si impegna a trasmettere l'elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi necessari per le operazioni conseguenti nel formato ritenuto più opportuno. Considerata l'aleatorietà della determinazione dell'importo delle riscossioni delle diverse entrate, il Comune determinerà i tipi di credito da gestire ed i termini per provvedere in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso del tempo.

Art. 2

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. La società concessionaria provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale o altre forme previste dalla Legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente.
2. La riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, è attuata secondo le disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni e D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. in quanto compatibili.
3. In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata dell'affidamento è stabilita in anni tre (3) a decorrere dalla data di avvio delle attività oggetto di gara, o comunque, dalla data di consegna del servizio, anche in pendenza di contratto.
2. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare alla Ditta aggiudicataria l'inizio del servizio, in tutto o in parte, con indicazione delle relative modalità di svolgimento del contratto.
3. E' fatta salva la proroga, per la durata massima di 24 mesi, e finalizzata alla conclusione delle attività in carico al concessionario. Il concessionario accetta sin da ora l'eventuale proroga alle medesime condizioni previste dall'affidamento in corso.

Art. 4

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad affidare per il recupero solo crediti liquidi, certi ed esigibili e fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

Art. 5

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali.
3. E' onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.
4. Il Concessionario dovrà inoltre garantire con oneri a suo carico le seguenti attività:

- Dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo la società si impegna non oltre 30 giorni lavorativi alla notifica delle ingiunzioni, salvo periodi più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione; in tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. Il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con il Comune di Castelfranco di Sotto.
- La società concessionaria provvederà al ricalcolo degli interessi dovuti per legge.
- In caso di notifiche negative delle ingiunzioni, la società provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica e produce entro 5 giorni lavorativi un file in formato excel da sottoporre all'ufficio Comunale competente per le verifiche al fine di una ri-notifica delle ingiunzioni.
- In caso di ulteriore notifica negativa (il cui tentativo di notifica deve essere stato fatto sia personalmente che in orari extra lavorativi), se gli uffici Comunali non hanno altre informazioni valide per poter espletare la procedura di notifica in modo corretto la società provvede alla richiesta di discarico per inesigibilità.
- In caso di notifica positiva o di compiuta giacenza e decorso il termine di pagamento indicato nell'ingiunzione (fissato in 30 giorni dalla data di notifica) si attende comunque il termine di 60 giorni e non oltre (sempre dalla data di notifica, termine cautelare coincidente con il termine ultimo per la presentazione del ricorso per vizi sull'ingiunzione). Oltre questo termine la società provvede al controllo formale delle ingiunzioni e alla registrazione dell'avvenuta notifica e procede immediatamente, alla loro trasmissione agli Ufficiali Giudiziari del Tribunale competente per territorio per la fase esecutiva del pignoramento mobiliare.
- Sarà cura della società verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa e complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA.
- Nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà immediatamente al pignoramento mobiliare.
- Attraverso il pignoramento mobiliare la società procede con la vendita dei beni pignorati a mezzo degli Istituti di vendita Giudiziari competenti per territorio e i costi del pignoramento e della vendita vengono addebitati al contribuente. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici Comunali, la società avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti

presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio ed ogni altra azione utile prevista dalla Legge.

- Se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità.
- Inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva.
- Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi delle ingiunzioni, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti.
- Il Concessionario deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili al Comune di Castelfranco di Sotto senza alcun costo a carico dell'Ente.
- Per i servizi resi, in base a quanto previsto dal presente contratto, il concessionario è tenuto ad attivare un call center che avrà il compito di fornire informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Dovrà inoltre essere attivata una linea di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni altro Ente
- Nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- Resta altresì a carico del Concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso inerente le procedure esecutive.
- Rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti.
- Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

MODALITA' DI INCASSO E RATEAZIONI

1. Ferma restando la natura concessoria dei servizi di riscossione coattiva, tutti i pagamenti eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti intestati all'Ente e quindi utilizzare il sistema di autenticazione unico nazionale SPID ed il sistema unico di pagamento PagoPA (tramite il gestore regionale laddove l'Ente lo dovesse ritenere necessario). Contestualmente alla stipula del contratto di affidamento/concessione l'Ente comunicherà gli estremi dei conti correnti ad esso intestati sui quali dovranno confluire le entrate derivanti dall'attività di riscossione coattiva effettuata dal Concessionario. Competono al Comune sia le spese del conto sia gli interessi.
2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1, per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
3. Il Comune può autorizzare piani di rientro dilazionato in base a quanto disposto dal proprio Regolamento generale delle Entrate.

Art.7

CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

1. Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà alla società concessionaria un aggio non superiore al.....% sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi (aggio da definire in sede di gara).
2. La percentuale di "aggio o c.d. oneri di riscossione" posta a base di gara è da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive), a qualsiasi titolo conseguite. Le

spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i..

3. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della concessione indicato precedentemente poiché si tratta di una mera stima presunta non vincolante l'Ente.
4. Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i.
5. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.
6. L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei solleciti di pagamento). Per tale attività l'Ente riconoscerà al Concessionario un compenso fisso pari all'1%, oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica. Tale percentuale non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara.
7. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente contratto.

Art.8

REVISIONE CORRISPETTIVO

L'aggio di spettanza per tutta la durata della concessione non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

Art. 9

RENDICONTAZIONE INCASSI

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti bancari e/o postali intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune al fine di consentire la visualizzazione, in qualsiasi momento, dei dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.
2. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva adottata.

Art. 10

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà, all'atto della sottoscrizione della concessione, costituire una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto e relativamente all'intera durata del contratto, sotto forma di fideiussione bancaria, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla fideiussione.

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la fideiussione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che la società concessionaria abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

Art. 11

RESPONSABILITA' VERSO TERZI - ASSICURAZIONI

Le attività oggetto della concessione devono essere realizzate a regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, in maniera da non configurare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune di Castelfranco di Sotto.

La società concessionaria è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.

Art. 12

ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.

Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

Art. 13

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente contratto, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso l'Ente.

Art. 14

PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che arrecano al Comune qualunque tipo di danno, alla società concessionaria possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, che vanno da un minimo di €. 100,00 fino ad un massimo di € 1.500,00, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.
2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.

Art. 15

VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative anche derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica della concessione per adeguarla alle nuove condizioni, dimensionandola alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.
3. Il Comune di Castelfranco di Sotto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il Responsabile di riferimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al

risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.

4. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
 - b. le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
 - e. perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - f. la cessione del contratto;
 - h. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto;
 - j. per fallimento del Concessionario;
 - k. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - m. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
 - n. per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal presente contratto, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
 - o. per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - p. per interruzione del servizio senza giusta causa;
 - q. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - r. per la ritardata (di tre giorni rispetto al termine indicato nel precedente art. 9) rendicontazione delle somme riscosse coattivamente per effetto delle attività svolte in regime di concessione di cui al precedente art. 9;
5. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

6. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 10.
7. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento dell'attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
9. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 16

SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO

1. Sono a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti. La liquidazione delle spese contrattuali sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

Art. 17

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati forniti dal Comune di Castelfranco di Sotto o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

SUBAPPALTI

1. L'esecuzione del presente servizio è direttamente affidata alla società concessionaria la quale non potrà a sua volta cederla senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 20

FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia nascente dal presente mandato è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti in materia.